

ADDENDUM CONTRATTUALE AL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE

Premesso che in data 27 maggio '16 è stato sottoscritto un contratto di appalto (allegato)

TRA

CONFORT HOTELS & RESORT SRL VIALE UMBRIA 126 20135 MILANO (MI), (di seguito denominata CHR o il committente), codice fiscale e p. iva 08502480968, rappresentata dal sig. Denti Antonio, in qualità di Amministratore unico pro tempore,

E

Archè Soc. Coop. Soc. (di seguito denominata "Archè" o l'appaltatore) con sede legale in via Diaz 6, 26013 Crema (CR) e sede operativa in via Stazione 92, 26013 Crema (CR), codice fiscale e p. iva 01121120198, rappresentata dal Sig. Claudio Cogorno in qualità di Presidente pro tempore.

Le parti concordano che per quanto previsto all'art. 5 del succitato contratto, il contratto è da intendersi tacitamente rinnovato sino al 30 settembre 2023 rinunciando CHR sin da ora al diritto di disdetta secondo le modalità previste dall'art 5 salvo diverso accordo tra le parti.

Rimangono invariati e validi tutti gli altri articoli del contratto sottoscritto tra le parti in data 27 maggio '16 qui allegato

Confort Hotel & Resort
L'amministratore Unico
Antonio Denti

ARCHÈ SOC. COOP. SOC.
IL presidente
Claudio Cogorno

Crema 27 maggio '16

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE

TRA

CONFORT HOTELS & RESORTS SRL VIALE UMBRIA 126 20136 MILANO (MI), (di seguito denominata CHR o il committente), codice fiscale e p. iva 08502480968, rappresentata dal sig. Denis Antonio, in qualità di Amministratore unico pro tempore,

E

ARCHÉ Soc. Coop. Soc. (di seguito denominata "Arché" o l'appaltatore) con sede legale in via Diaz 6, 26013 Crema (CR) e sede operativa in via Stazione 92, 26013 Crema (CR), codice fiscale e p. iva 01121120198, rappresentata dal Sig. Claudio Cagnoni in qualità di Presidente pro tempore.

Congiuntamente e disgiuntamente, ma non solidalmente, dette "le Parti"

PREMESSO CHE

- Arché è azienda primaria nell'erogazione di servizi alla persona;
- Arché in esecuzione del proprio oggetto sociale organizza attività turistiche e ricreative in genere;
- CHR è proprietaria dell'azienda alberghiera denominata "Hotel del Golfo" sita in Fiume Ugure, frazione Finalpia (SV), via Aurelia 53-55, (di seguito la "Struttura" o l'Albergo);
- La struttura risulta essere in fase di ri-avviamento a seguito del recente acquisto del ramo d'azienda;
- Le parti dichiarano di aver preso visione dei locali, degli impianti e delle aree adiacenti parte della struttura e che i medesimi sono, sono da riattivare a seguito del periodo di chiusura;
- Che nel caso di sostituzione o manutenzione straordinaria tali attività verranno svolte da Arche in accordo con CHR;
- CHR delega tutte le autorizzazioni e permessi necessari a gestire la struttura;
- CHR intende affidare ad Arché per un determinato periodo, come meglio normale più avanti, la gestione in global service di alcuni servizi alberghieri presso la Struttura;
- Arché intende accettare la gestione di detti servizi;
- L'insieme dei servizi oggetto del presente contratto sarà, nel prosieguo del Contratto, indicata con il termine "Servizi" e/o Global Service.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati sono parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

Il committente CHR affida ad Arché che accetta l'appalto in Global Service dei servizi alberghieri presso la Struttura di cui alle Premesse. Il Committente affida a Arché, che accetta, l'incarico di gestire e fornire in via integrata agli ospiti avventori tutti i servizi accessori conformemente agli standard indicati da CHR. Arché provvederà alla fornitura dei Servizi mediante l'utilizzo di organizzazione, capitali, mezzi e personale propri, ferma restando, per Arché, la facoltà di servizi, di società e/o soggetti diversi per la realizzazione di parte dei Servizi specializzati quali ad esempio pulizie, manutenzioni o opere specialistiche, prevedendo in

Pagina 1 di 4

ARCHÉ Soc. Coop. Soc.
Il Presidente
Claudio Cagnoni

ogni caso la responsabilità di Arché per i Servizi dai medesimi svolti.

In particolare, i servizi gestiti da Arché saranno titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di:

- Ricevimento e portierato
- Ristorazione
- Autista pulmino
- Gestione del servizio di camerierato (addetto responsabile di sala e camerieri per servizi ai tavoli);
- Gestione del servizio bar;
- Gestione del servizio di pulizia delle camere e delle aree comuni.
- Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree interne ed esterne, oltre alla manutenzione del Verde
- Servizio di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti
- Servizi di animazione per la clientela dell'Albergo
- Servizio Spiaggia e salvataggio

L'insieme dei servizi è definito dalle parti come Global service

Art. 3

Obblighi di Arché

Arché fornirà la propria consulenza a regola d'arte, con continuità, a proprio rischio e con proprio personale adeguatamente formato, nel rispetto della normativa vigente.

Arché si impegna inoltre:

- A nominare un Responsabile del Servizio, il quale si interfacerà con CHR tramite la persona indicata da CHR.
- Che il responsabile del servizio individuato da Arché è attualmente il sig. Antonio Calabrese conosciuto ed accettato dalle parti i cui titoli vengono allegati alla lettera A. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto il signor Calabrese venisse sostituito, Arché ne darà pronta comunicazione al committente
- Ogni osservazione, consiglio, lagrima e considerazione circa i Servizi e il personale saranno rivolti da CHR direttamente al Responsabile del Servizio;
- Ad avvalersi per l'espletamento dei Servizi di cui all'art. 2 di personale alle proprie dipendenze altamente qualificato ed in possesso dei titoli e requisiti necessari previsti dalla normativa vigente, eccezione fatta per le attività di pulizie e manutenzione che potranno essere appaltate a imprese specializzate;
- a garantire la stabilità e continuità dei Servizi assicurando personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle necessità;
- a mantenere la più stretta disciplina fra il proprio personale ed a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico di coloro che non si comportassero in modo corretto. L'appaltatore si obbliga a fornire al proprio personale le divise da lavoro, calzature, calzature nonché tutto il materiale e attrezzature necessari per lo svolgimento dei Servizi;
- ad assumersi tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, con particolare riguardo a quanto contenuto nel D.lgs. 81/2009 e successive modifiche o integrazioni;
- ad istituire i propri dipendenti e collaboratori e a vigilare circa la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro;

ARCHÉ Soc. Coop. Soc.
Il Presidente
Claudio Cagnoni

Pagina 2 di 4

- ad applicare correttamente quanto previsto nel C.C.N.L. di categoria;
- a regolarmente retribuire i propri dipendenti e collaboratori e a versare, a chi di spettanza, ritenute e contributi vari, previsti dalla legge e dai contratti di lavoro;
- a tenere totalmente indenne e a manlevare CHR e suoi aventi causa, da qualsiasi pretesa potessero avanzare i propri dipendenti, collaboratori e aventi causa inerente l'opera prestata in esecuzione del presente appalto. A tal fine si specifica che nessun rapporto di lavoro e/o associativo si instaurerà tra CHR e coloro che presteranno la propria opera presso la Struttura;
- ove richiesto, a fornire tempestivamente a CHR tutta la documentazione comprovante la regolarità contributiva e la regolarità dei versamenti degli stipendi e dei salari;
- a garantire che il proprio personale manterrà il totale riserbo circa le informazioni assunte nell'esecuzione dei Servizi, con particolare riferimento ai dati sensibili degli utenti dell'Albergo. In tal senso Arché si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto disposto dal D.lgs. 196/2003;
- ad osservare, senza riserva alcuna, le norme contenute nel presente contratto, nonché si impegna alla totale osservanza di leggi e regolamenti in vigore sia a livello nazionale, sia regionale, sia provinciale, sia comunale, nonché quelle normative nazionali e/o locali che dovessero eventualmente entrare in vigore in corso di esecuzione;
- a fornire le divise per il proprio personale che dovranno essere conformi a quanto indicato e stabilito da CHR;

Art. 4

Obblighi in materia di sicurezza

Arché dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui i propri dipendenti saranno chiamati a prestare la propria attività: ciò ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 (come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009).

Arché riconosce come di sua esclusiva pertinenza e responsabilità l'obbligo di garantire la prevenzione dei rischi (e dei conseguenti infortuni) inerenti allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto di appalto o conseguenti alle interferenze tra le attività svolte dai diversi soggetti presenti presso la struttura facente capo alla Committente che fossero coinvolti nell'esecuzione del servizio stesso.

Arché si impegna a curare - in ossequio alle vigenti norme di legge e di c.c.n.l. di categoria - la predisposizione di tutti i conseguenti provvedimenti di natura preventiva e di tutte le conseguenti cautele antinfortunistiche.

Si impegna, tra l'altro, ai sensi dell'art. 25, co. 2, D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009), a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto di appalto ed a coordinare con gli altri soggetti presenti presso la struttura facente capo ad CHR - fermo lo scambio reciproco delle informazioni necessarie - tutti i interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

CHR garantisce che i locali, gli impianti, le attrezzature ed i materiali da essa impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto soddisfano i requisiti di legge e si assume sin d'ora ogni responsabilità in ordine alla natura delle attrezzature, alle tipologie dei materiali ed al loro corretto utilizzo nello svolgimento del servizio.

Art. 5

Durata

Le Parti convengono che il presente contratto avrà durata dal 27 maggio 2016 al 30 settembre 2018 e si

Pagina 3 di 4

ARCHÉ Soc. Coop. Soc.
Il Presidente
Claudio Cagnoni

intenderà tacitamente rinnovato di 12 mesi in 12 mesi, salvo disdetta di una Parte da inviare all'altra Parte all'indirizzo della sede legale, mediante lettera raccomandata A/R con avviso di ritorno con preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla scadenza iniziale o successive scadenze, ovvero tramite PEC con il medesimo preavviso.

Art. 6

Controspettivo e modalità di pagamento

6.1 Stante la fase di ripristino e riavviamento che prevede anche opere di manutenzione straordinaria, per lo svolgimento del contratto CHR riconosce ad Arché un controspettivo pari a tutti i costi sostenuti dall'appaltatore aumentati del 5%, oltre IVA di Legge. A tal fine ARCHÉ si impegna a dare rendicontazione della propria contabilità relativamente al costo di costo "hotel del Golfo" su richiesta del committente.

6.2 Al termine del primo sei mesi del presente contratto, le parti potranno rivedere in buona fede il controspettivo e/o la sua modalità di calcolo.

6.3 Committente si obbliga a corrispondere ad ARCHÉ il controspettivo per ciascun mese mediante bonifico bancario entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

6.4 Il mancato puntuale pagamento del controspettivo mensile, salvo il diritto di ARCHÉ di risolvere il Contratto come più avanti previsto, comporterà il diritto di ARCHÉ di richiedere gli interessi di mora al tasso fissato dall'art.5 del D.lgs. 231 del 09.10.2002. L'accettazione da parte di ARCHÉ di pagamenti eventualmente effettuati in ritardo non comporterà la modifica o la disapplicazione della presente clausola.

Art. 7

Coperture assicurative

Arché si obbliga entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto a stipulare con Istituto assicurativo di primarie importanza una polizza di assicurazione che preveda un massimale idoneo a garantire contro il rischio delle responsabilità civili derivante per legge dallo svolgimento dei Servizi.

Art. 8

Controlli

Il Committente, per mezzo di sue persone incaricate, potrà effettuare controlli tecnici e qualitativi sullo standard dei Servizi. Eventuali carenze nelle erogazioni dei Servizi dovranno essere comunicate per iscritto dal Committente, e per caso al Responsabile dei Servizi, che dovrà provvedere a curare immediatamente le deficienze o difformità riscontrate previo accertamento delle medesime in contraddittorio con il Committente.

Art. 9

Sospensione del servizio da parte di ARCHÉ

In caso di sospensione di uno o più dei Servizi da parte di ARCHÉ per comprovate cause di forza maggiore ad essa non imputabili, il Responsabile dei Servizi dovrà fornire per iscritto al Committente apposita comunicazione dei verificati dell'evento e la sua presumibile durata. In tal caso, ARCHÉ si obbliga a porre in essere quanto necessario per procurare agli Ospiti il minore disagio possibile; e tal fine, il Responsabile dei Servizi coordinerà con i responsabili del Committente le attività.

Art. 10

Risoluzione del Contratto da parte del Committente

10.1 Il Committente potrà risolvere il presente contratto in caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione dei Servizi da parte di ARCHÉ e/o della società stessa, a cui quest'ultima affidi in parte l'esecuzione dei Servizi, qualora, a seguito di segnalazione scritta da parte del Committente al Responsabile dei Servizi, e, previo accertamento degli stessi in contraddittorio fra il Responsabile dei Servizi e il Committente, non dovessero essere risolti entro dieci giorni lavorativi.

10.2 La risoluzione avrà efficacia dalla data di ricevimento della raccomandata A/R da parte di ARCHÉ.

Pagina 4 di 4

ARCHÉ Soc. Coop. Soc.
Il Presidente
Claudio Cagnoni

10.3 In caso di risoluzione del Contratto, il Committente corrisponderà ad ARCHE il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese alla data di cessazione del servizio, e per le spese anticipate.

Art. 11

Risoluzione del Contratto da parte di ARCHE

11.1 ARCHE potrà risolvere il Contratto, mediante lettera raccomandata A/R con avviso di ricevimento, in caso di mancato pagamento, qualora la morosità persista per quindici giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione scritta di sollecito al saldo, tutto ciò con salvezza di addebito degli interessi di mora dalla scadenza dell'obbligazione e sino al momento del saldo.

11.2 La risoluzione avrà efficacia dalla data di ricevimento della raccomandata da parte del Committente.

11.3 In caso di risoluzione del Contratto, il Committente dovrà corrispondere ad ARCHE quanto contrattualmente dovuto per il servizio effettivamente reso alla data di cessazione del Contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti o degli acquisti effettuati.

Art. 12

Modifiche e periodo Transitorio

Il presente contratto potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti e solo per iscritto. Le parti concordano che trattandosi di una presa in carico di struttura in riavvicinamento, entro il 30 ottobre 2016 le parti concorderanno eventuali modifiche da concordarsi in buona fede tra le parti, alla luce dei primi sei mesi di gestione. Tali modifiche potranno avere come conseguenza la variazione del corrispettivo.

Art. 13

Privacy

Le Parti si impegnano, per quanto di loro competenza, al rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali.

Art. 14

Riservatezza

Fatte salve le comunicazioni obbligatorie per legge o disposizione di Autorità, le Parti si obbligano a mantenere strettamente riservato il contenuto del presente Contratto.

Art. 15

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste nel presente Contratto saranno validamente effettuate, se inviate a mezzo raccomandata A/R o telefax al seguente indirizzo:

Per il Committente, al seguente indirizzo:
CONFORT HOTELS & RESORT SRL VIALE UMBRIA 126 20135 MILANO (MI),
All'attenzione del legale rappresentante
Ovvero mezzo PEC

Per ARCHE, al seguente indirizzo:
Archè Soc. Coop. Soc. sede legale in via Diaz 6, 26013 Crema (CR)
All'attenzione del Legale Rappresentante
Ovvero a mezzo PEC

Ovvero al diverso recapito che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra parte con le modalità previste nel presente articolo.

ARCHÉ SOC. COOP. SOC.
Il Presidente
Claudio Vigorelli

Pagina 5 di 6

Art. 16

Foro esclusivo

16.1 Qualsiasi controversia tra le Parti comunque derivante od occasionata dal Contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di CREMONA.

Art. 17

Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, nazionali e regionali e locali.

Art. 18

Clausola finale

Il presente Contratto va a sostituire ogni altra Intesa verbale o scritta intercorse tra le Parti in meri

Confort Hotels & Resort
L'agente Scrittore Unico
Antonio Dentì

ARCHÉ SOC. COOP. SOC.
Il presidente
Claudio Vigorelli

Al sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare le clausole di cui agli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e 18.

Confort Hotels & Resort
L'agente Scrittore Unico
Antonio Dentì

ARCHÉ SOC. COOP. SOC.
Il presidente
Claudio Vigorelli

Crema 27 maggio '16

Pagina 6 di 6